

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 4 agosto 2008 nella sede di Pistoia Via del Can Bianco, 13 fra

- **L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di Pistoia** (di seguito denominato "Ordine", C.F. 90042980475, rappresentato dal suo legale rappresentante Franco Michelotti, domiciliato presso la sede dell'Ordine in Pistoia, Via del Can Bianco, 13

E

- **l'ART€A**, Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura, p. IVA e c.f. 050960020481, rappresentata dal direttore Giuseppe Cortese, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede dell'agenzia in Firenze, Via San Donato 42/1 (di seguito denominata "Agenzia");

VISTA la L.R. 19 novembre 1999 n.60 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura per svolgere le funzioni di organismo pagatore per la Regione Toscana, ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, e del D.Lgs. 165/99 relativamente alla gestione degli aiuti inerenti la politica agricola comunitaria e per lo svolgimento di competenze relative all'erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni nazionali e regionali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";

RICHIAMATO l'art 6 c.2 del Decreto Legislativo 139 del 28 giugno 2005, ai sensi del quale "L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali";

RICHIAMATO, altresì, l'art.12 del suddetto decreto sulle attribuzioni del Consiglio dell'Ordine che stabilisce in capo a tale organo i seguenti compiti:

- Rappresentanza degli iscritti all'Albo e promozione dei rapporti con gli enti locali;
- Vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

PROTOCOLLO D'INTESA

- Cura della tenuta dell'Albo, iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento della professione di commercialista;
- Cura dell'aggiornamento e verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti;
- Vigilanza per il legale esercizio delle attività professionali;
- Delibera dei provvedimenti disciplinari.

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che la normativa, sopra richiamata, prevede che solo gli iscritti all'albo possano svolgere l'esercizio della professione di cui all'art 1 del suddetto decreto;
- che l'Ordine cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di commercialista ed esperto contabile e vigila sullo stato giuridico degli iscritti;

tutto ciò considerato e premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

- 1) l'Ordine invierà con periodicità semestrale all'Agenzia l'elenco e le caratteristiche degli iscritti agli albi ed incaricati di presentare domande ed atti all'Amministrazione pubblica su supporto elettronico e nel formato concordato;
- 2) l'Agenzia provvederà a confrontare i nominativi dei professionisti firmatari degli atti con quelli contenuti nell'elenco inviato dall'Ordine e segnalerà al medesimo le eventuali discordanze riscontrate con riguardo all'elenco dei commercialisti e degli esperti contabili incaricati di presentare domande ed atti all'Amministrazione pubblica;

PROTOCOLLO D'INTESA

- 3) l'Ordine provvederà, nell'esercizio del potere di controllo conferitole per legge, a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari per l'esercizio della professione di commercialista ed esperto contabile e ad informare l'Agenzia dell'esito di tale verifica;
- 4) l'Agenzia, al fine di garantire la piena operatività professionale a tutti i professionisti abilitati, si impegna a diffondere le informazioni, la modulistica, i programmi, la relativa normativa di riferimento e tutto ciò che può essere considerato utile strumento di lavoro
- 5) l'Ordine si impegna a comunicare all'Agenzia le risultanze di eventuali analisi dalla stessa condotte al fine di rilevare il livello di qualità delle prestazioni professionali rese dagli iscritti nell'albo,
- 6) L'Agenzia e l'Ordine si impegnano a definire reciprocamente interventi formativi e di valutazione finalizzati a garantire un maggiore e più intenso sviluppo del processo di qualità nei rapporti tra l'utenza assistita dell'Agenzia ed i professionisti iscritti all'ordine che prestano tale assistenza;
- 7) l'Agenzia e l'Ordine, ai fini della normativa sulla riservatezza e trattamento dei dati personali, si impegnano ad informare i professionisti ed i soggetti interessati degli accordi stabiliti con il presente atto.